

lavoro è un creare degli equivoci, uno svisare, a mio avviso, il carattere sostanziale dell'istituto della rappresentanza. Questa costruzione fu tentata per spiegare la responsabilità del creditore del lavoro per il fatto dannoso compiuto dal debitore del lavoro (subordinato, secondo i più). Ma non occorre tanto per spiegare l'art. 1153 cap. 3.<sup>o</sup>.

**32.** Il concetto giuridico del lavoro dal punto di vista della sua utilità però è, devo subito dirlo, più ampio di quello in base al quale gli economisti sogliono definire e considerare il lavoro. Per lo più gli economisti lo assumono con riguardo alla produzione, e escludono dal quadro delle loro indagini il lavoro cosiddetto « improduttivo », cioè che non ha uno scopo di produzione. Si dice infatti che il lavoro nel « contratto di lavoro » deve essere lavoro economico, cioè che ha un fine utile: e si aggiunge: l'utilità sta in uno scopo di produzione o di distribuzione delle ricchezze <sup>1)</sup>.

Premettiamo che questa differenza tra lavoro produttivo e improduttivo è molto contestata anche nel mondo economico; e che inoltre da alcuni si arriva a negare praticamente l'importanza col dare una grande latitudine di portata all'espressione « lavoro produttivo », di cui si farebbe un sinonimo di lavoro ofelimo, cioè utile, atto a soddisfare un bisogno del creditore del lavoro <sup>2)</sup>. Aggiungo poi che talora nelle esclusioni fatte dagli economisti si può concordare, ma per tutt'altra ragione. Così si dice che il trasferimento di una cosa da una mano all'altra è improduttivo, quindi esorbita dal contratto di lavoro; sarebbe lavoro lucrativo, che giuridicamente come tale non avrebbe importanza alcuna perchè non produce, vi ha pura attività commerciale. Ora su ciò si è perfettamente d'accordo; ma perchè in realtà prevale il dare al fare, quindi vi ha un'attività di lavoro puramente accessoria, e il contratto non è di lavoro.

Tutto ciò premesso sarà inutile insistere sul fatto che il diritto disciplina anche il lavoro che non è produttivo, cioè che non aumenta le ricchezze ofelime dell'uomo <sup>3)</sup> e in ispecie anche il lavoro che non conduce a risultati materiali.

**33.** Il lavoro può imprimersi su una cosa materiale, ad es. mutandone la forma; oppure non imprimersi più o meno durevolmente sulla materia; nel primo caso il lavoro perviene ad un risultato che si estrinseca sotto forma di una cosa, di un prodotto a cui il lavoro ha aggiunto una qualità che prima non aveva, rendendola atta a soddi-

<sup>1)</sup> LIESSE, *Du travail*, p. 71. Il SAY definisce il lavoro anche più esplicitamente « l'action suivie a laquelle on se livre pour exécuter une des opérations de l'industrie », una definizione che anche dal punto di vista economico è troppo ristretta.

<sup>2)</sup> BLANQUI, cit. dal MARLO, *Untersuchungen ueber die Organisation der Arbeit*, pag. 79.

<sup>3)</sup> Unico criterio esatto per determinare la produttività del lavoro secondo LEROY-BEAULIEU, *Traité*, I, 154.